

Vittorio Emanuele II.  
 Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;  
 Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.  
 Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione Del Ministro Segretario Di Stato per gli affari di  
 Guerra

Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo che l'infuocato progetto di Legge  
 in ordine all'arruolamento o sottotenente nell'arma d'artiglieria e del Genio  
 sia presentato al Parlamento Nazionale dal Nostro Ministro Segretario Di Stato  
 per gli affari della Guerra, il quale è incaricato di sostenerne la discussione.

Articolo unico

In tempo di Guerra le vacanze arretrate nei sottotenenti d'artiglieria e del Genio che  
 non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate  
 da Ingegneri laureati, ovvero da Studenti che abbiano superato gli esami del  
 terzo anno del Corso di matematica in una delle Università dello Stato, purchè  
 sia gli uni che gli altri soddisfacciano a quelle condizioni che verranno determi-  
 nate con R. Decreto.

Dat. Torino 24. Novembre 1859.

Per S. M. Il Re  
 Eugenio di Savoia

Luigi F. F. F.

## Signori

Secondo l'articolo della legge del 13.  
Novembre 1853. i posti vacanti di  
Sottotenente nell'Esercito non possono  
essere occupati se non da Sott'Ufficiali,  
ovvero da alunni degli Istituti di educa-  
zione e di istruzione militare (Art. 1.<sup>o</sup>)  
cio' con tal norma che un terzo almeno  
dei posti di Sottotenente sia riservato  
alla categoria dei Sott'Ufficiali (Art. 14.  
22.)

Con queste disposizioni fu provveduto  
perchè i meriti dei Sott'Ufficiali possano  
venir ricompensati siccome quelli cui s'è  
assicurata una parte notevole dell'avan-  
zamento, e d'altro lato il Corpo degli Uff-  
ciali risulta composto in proporzioni  
sufficienti di uomini forniti di quella  
educazione speciale ed di quella più  
estesa ed appropriata istruzione e coltura  
che si richiede in chi è chiamato a  
prender parte al governo dell'Esercito.  
E perchè l'attuale ordinamento dell'  
Accademia m<sup>re</sup> non le consente di  
sommministrare all'Esercito un numero

sufficiente di ufficiali forniti di tale educazione ed istruzione, il Governo si proponeva di promuovere il riordinamento degli studi militari in quelle più ampie proporzioni che all' uopo si ritenevano. Senon che gli effetti del Divisato riordinamento sono tuttora assai lontani, le avanzze nei quadri degli ufficiali si fanno sempre più numerose, e gli esenti politici di Europa non permettono d'indugiare più oltre a varar modo di farle occupare convenientemente.

Rispetto alle armi di linea dove l'ufficiale generalmente abbisogna di cognizioni teoriche non molto ardue né profonde il Governo ha creduto di poter provvedere sufficientemente ai bisogni presenti senza uscir dalla Cerchia delle sue facoltà, istituendo presso le scuole militari di fanteria e di Cavalleria due corsi speciali dove quei sott'ufficiali che già sono forniti di qualche coltura ed hanno titoli per aspirare ai gradi ed alle cariche d'ufficiale possano attingere quell'altra istruzione che è necessaria ad esercitarle lodatamente.

Ma rispetto all'artiglieria ed al Genio il cui servizio richiede nella gran <sup>campa</sup> campagna

degli ufficiali un compiuto corso di  
cognizioni scientifiche, il Governo si trovò  
posto in più difficili condizioni.

I bisogni infatti di quelle armi non  
erano minori che in quelle di linea, che  
anzi, per quanto riguarda l'artiglieria,  
in si fossero aggravate le condizioni  
politiche di Europa ed l'esercito avesse dovuto  
mettersi sul piede di guerra, sarebbe man-  
cato buon numero d'ufficiali alle  
Batterie destinate a mettersi in campo.  
D'altra parte erano ormai esauriti  
gli alunni somministrati dall'Accade-  
mia militare, esaurito ed oltre-  
oltrappassato il terzo di promozioni devo-  
luto ai sott'ufficiali dell'Arma, che  
se anche si fosse voluto procedere ancora  
ad ulteriori promozioni di sott'ufficiali  
non solo si sarebbe soverchiamente depau-  
perato il quadro di questi ultimi di  
uomini abili e sperimentati, ma non  
si sarebbe neppure realmente provveduto  
al bisogno. Perché siccome già accennam-  
mo ed è assai noto, quando fra gli  
ufficiali sovrabbondassero coloro che  
sono sprovvisti di soda istruzione  
teorica, non potrebbe il servizio non  
riaverne un individuo ben diletto e

vedere d'assai da quella riputazione  
che le nostre armi speciali si sono  
meritamente acquistata fra le Nazioni  
militari d'Europa. Sarebbe poi  
superfluo avvertire che il Governo non  
potrà istituire nei Sott'ufficiali d'  
Artiglieria e del Genio quel compiuto  
corso di scienze positive di cui abbior-  
=mano gli Ufficiali.

Il Governo considerò ancora se  
potesse ricorrere ad un terzo mezzo che  
è pur consentito dalla legge, trasferendo  
nelle armi speciali alcuni dei più  
distinti Ufficiali di fanteria e di  
Cavalleria.

Ma mentre il Governo si studia con  
tante cure di mantenere anche fra queste  
armi una sufficiente istruzione, mal ri-  
=rebbe provveduto certamente distogliere:  
=Dove appunto quegli Ufficiali che ri-  
conservano e promuovono la stima e  
l'amore degli Studj militari, che sono  
destinati ad alimentare i quadri del  
Corpo di Stato Maggiore, e pongono  
speranza di essere un giorno nel Comand.  
Superiore dei Corpi un'esperienza illu-  
=minata dal sapere, e ferma di migliora-  
=menti. Oltretutto questi Ufficiali non

chiamati alle armi speciali. Da inchina-  
zione spontanea, nè preparati cogli  
studi affatto speciali che vi si richiedono;  
si sarebbero probabilmente riusciti infez-  
ziosi al loro compito nè avrebbero consi-  
pensato il danno che della loro assenza  
dovranno risentire le armi di linea.

Mentre dunque da un lato la legge  
13. Gmbu 1873. surrimentale porre  
coll'articolo 1° che nessuno sia  
promosso ad un grado senza che sia  
idoneo ad esercitarne l'ufficio, ed  
impose così l'obbligo al governo di  
scegliere a che tutti gli impieghi siano  
sodatamente esercitati da chi li occupa,  
dall'altro le disposizioni dell'articolo  
3° lo obbligherebbe in questa circos-  
tanza a chiamare a tali posti persone  
appunto che non sarebbero abbastanza  
idonee. Noi dovremmo quindi persuaderci  
della necessità di modificare queste dispo-  
sizioni e provvedere in tempo perchè  
impensati avvenimenti non trovassero  
quelle parti dell'Esercito sproviste di  
abili ed istruite ufficiali. E la modifi-  
cazione occorrente ci era indicata e  
consigliata dall'esperienza americana  
già nei tempi andati, segnatamente

nella guerra del 1848 si erano  
alimentati i quadri delle armi speciali  
con giovani Ingegneri e con studenti  
che avessero compiuto il terzo anno di  
corso di matematica, e gli ufficiali  
che se ne ottinero non avessero fallito  
alla prova.

Il Governo venne pertanto nella  
deliberazione di promuovere l'occorrente  
disposizione col progetto di legge che  
a seconda degli ordini del Re abbiamo  
l'onore di presentare alla Camera.

Ma non potremmo dissimularci  
che ora si fosse differito l'ammissione  
degli Ingegneri e Studenti all'epoca  
in cui la legge fosse stata approvata  
e sanata, sarebbe per differito sover-  
=chiamente il vantaggio che ne preme-  
di conseguire. Infatti è noto che i  
nuovi ufficiali delle armi speciali prima  
di entrare a far servizio devono attendere  
ad un corso di Study di applicazione che  
cominciano appunto al cominciare dell'  
autunno. Ond'è che si sarebbe dovuto differire  
questo corso con detrimento degli allievi  
che già si sono ammessi o rimandarlo  
per gli Ingegneri e Studenti all'anno  
venturo.

In queste urgenze noi ci muoviamo a debito di assumere sopra di noi la responsabilità di una disposizione per cui anticipando gli effetti della legge futura si ammisero a sottotenenti nelle Armi Speciali fin dalla scorsa estate alcuni dei giovani sovramentovati. Ed in questa deliberazione ci confermava oltre alla considerazione dell'urgente bisogno dell'esercito anche questo che col nuovo provvedimento non veniva ad offendersi il diritto di alcuno, trattandosi di provvedere a posti per cui mancavano i candidati, mancavano cioè fra gli alunni per lo scarso loro numero, mancavano fra i sott'ufficiali che non poterano soddisfare alle necessarie condizioni d'idoneità. Tuttavia volendo conservare ad ogni modo illesi i diritti che poterano competere a questa così benemerita categoria di militari, procuravamo che ove taluno bene fosse non nelle sole armi d'artiglieria e del Genio, ma in qualsiasi Corpo dell'Esercito il quale per le sue cognizioni scientifiche fosse in grado di soddisfare alle condizioni suddette, e negli potesse aspirare egualmente a simile promozione, e non fosse

computato nel terzo d'avanzamento  
o i Sott'ufficiali.

S. M. avendo gradita le nostre  
proposte si è degnata sanarle con  
Sovrano Decreto ove espressamente venne  
riservata l'approvazione della  
potestà legislativa. E questa pure  
noi veniamo a domandare colla  
presente proposta nella quale si  
sono riprodotte le disposizioni del  
mentovato Decreto esclusa però quella  
che riguarda i Sott'ufficiali comuni  
sia già per se consonante colla legge  
attuale e non abbia quindi uopo di  
altra legislativa sanzione.

Nel proporre però questa legge non  
ci siamo dissimulato che essa serva a  
modificare in qualche parte l'importante  
principio della legge attuale per cui  
nessuno può conseguire il grado di  
ufficiale se prima non ha ricevuto o  
nelle file stesse dell'esercito od in  
appositi Istituti quella educazione  
tutta speciale che imprime profondamente  
nell'animo il sentimento dei militari  
doveri, e forma e crea, diremmo quasi,  
il carattere militare. quindi è che  
abbiamo ristretto la presente disposizione

al caso unicamente in cui lo richiedano  
un'altra necessità, vale a dire al tempo di  
guerra, e quando gli uomini degli  
Istituti militari siano insufficienti  
al bisogno. E noi abbiamo fiducia  
che entro questi limiti il Parlamento  
non incontrerà difficoltà di acogliere  
la nostra proposta.

*Pellati*

SESSIONE 1855

N.º 30-A

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BEZZI, BOTTERO, TORELLI, MENABREA,  
CUGIA, CHIÒ, COSSATO

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

*nella tornata del 12 dicembre 1855.*

---

**Ammissione d'ingegneri e di studenti di matematica ai gradi di sottotenenti nell'Artiglieria e nel Genio.**

---

Tornata del 5 gennaio 1856.

---

SIGNORI,

Il progetto di legge che viene sottoposto alla vostra sanzione, compie alla riserva espressa nell'articolo 5 del R. Decreto 26 luglio 1853, col quale venne stabilito uno straordinario mezzo per supplire alla deficienza d'ufficiali subalterni nei corpi d'artiglieria e del genio militare, derogando così in qualche parte alla legge del 15 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito.

L'articolo 5 di questa legge stabilisce che i posti vacanti di sottotenente nell'esercito non possono essere occupati se non da sott'ufficiali, ovvero da alcuni di militari istituiti, colla norma che un terzo almeno dei posti sia riservato alla categoria dei sott'ufficiali (articoli 14, 22). Dal primo momento però in cui la legge sull'avanzamento ricevette la sua applicazione fu manifesto che l'accademia militare, stante il suo ordinamento, non era nel caso di somministrare all'esercito un numero d'ufficiali sufficiente, per occupare i due terzi delle vacanze che annualmente si vanno facendo nelle varie armi.

Nel corpo d'artiglieria, ed in quello del genio si supplì in parte negli scorsi anni a questa deficienza dell'accademia, a

(30-A)

2  
mente dell'articolo 27 del regolamento 4 giugno 1854, promovendo a sottotenenti dei sott'ufficiali, ed oltrepassando così considerevolmente la proporzione del terzo dei posti di subalterno devoluti a questa categoria. Ciò malgrado, al cominciare del 1855 già considerevole era il numero dei posti di sottotenente vacanti nelle due armi (1). Queste vacanze erano tanto più sensibili pel buon andamento del servizio, in quanto che fra gli effettivi erano annoverati dieci uffiziali d'artiglieria, e sette del genio, che facendo parte della scuola complementare non prestavano alcun servizio ai corpi; mentre i quadri di due d'essi erano stati successivamente ridotti allo estremo limite del necessario, onde soddisfare all'urgente bisogno di economie sui bilanci dello Stato.

Quando poi nel marzo successivo si dovette procedere all'ordinamento del Corpo di spedizione in Oriente, fu mestieri comporre i quadri degli Stati maggiori, dell'artiglieria e del genio, delle batterie, delle compagnie di piazza e dei zappatori del genio in modo da soddisfare a tutte le delicate, e difficili esigenze del servizio delle due armi; e per rendere completo questo Corpo d'uffiziali, fu forza il togliere, non il superfluo, ma lo stretto necessario d'uffiziali, alle direzioni del genio, alle batterie e compagnie restanti nello Stato. Si manifestò allora l'urgenza di provvedere al più presto alla grande mancanza d'uffiziali sia per guarentigia del servizio di pace, sia ancora per provvedere al caso in cui, aggravandosi le politiche condizioni d'Europa, l'esercito tutto dovesse mettersi sul piede di guerra.

Mosso da queste gravi considerazioni, e stante la chiusura della Sessione parlamentare, il Governo vi provvide sulla sua responsabilità con una misura eccezionale, chiamando con decreto reale ai posti vacanti di sottotenenti del Genio e dell'Artiglieria i giovani laureati in matematica, e quelli che avevano compito il terzo anno di corso con esito favorevole d'esame, purchè si gli uni che gli altri soddisfacessero a condizioni di età e di fisica idoneità.

La vostra Commissione, riconoscendo in massima l'urgenza di provvedere alla deplorata mancanza di uffiziali, e convinta dell'impossibilità in cui trovasi l'Accademia di soddisfare in tempo non troppo lontano a questo bisogno, si preoccupò, anzitutto, se a vece di ricorrere a mezzi eccezionali, non scervi sicuramente d'inconvenienti, non sarebbe stato miglior partito il valersi della facoltà che accorda la legge, occupando i posti vacanti con una numerosa promozione di sott'uffiziali, dando così premio ed incoraggiamento a questa benemerita categoria del nostro esercito. Ma essa ebbe pure a convincersi, che le promozioni anteriori, e quelle già assai numerose fatte nel corso del 1855 avevano non solo occupato, ma oltrepassato d'assai il terzo delle piazze da subalterno devolute per legge

(1) 20 nel Corpo d'Artiglieria e 14 in quello del Genio.

alla categoria dei sott'ufficiali (1), ed ove ancora ad essi fossero stati destinati tutti i posti vacanti, non solo si sarebbe di troppo depauperata questa categoria così necessaria per il buon andamento dei corpi, ma sarebbesi profondamente alterato lo spirito della legge sull'avanzamento dell'esercito, ove chiama ad occupare i due terzi dei posti di subalterno nelle due armi, ufficiali largamente forniti di cognizioni teoriche, e scientifiche, per essere nel caso di soddisfare convenientemente ai difficili incombenzi a queste armi affidati. Per cui, se un simile provvedimento fosse stato adottato, grandemente si sarebbe abbassato il livello d'istruzione scientifica di questi corpi speciali, cui tanto interessa all'esercito ed al paese che siano mantenuti nell'attuale lodevole condizione.

Dietro queste considerazioni la vostra Commissione, riconoscendo la necessità di un provvedimento eccezionale, fu pure d'unanime avviso, che fra tutti i candidati in fuori della legge che potevano aspirare ai posti vacanti d'ufficiali d'Artiglieria e del Genio, la categoria dei prescelti dal Governo era la più idonea a somministrare nel minor tempo possibile ufficiali capaci di disimpegnare il servizio, avendo già i medesimi lodevolmente percorso lo stadio più lungo e più difficile degli studii, a cui devono soddisfare nell'Accademia gli allievi che si destinano per le armi dotte; ed avendo così dato preventivamente delle guarentigie di capacità.

È ben vero che prima di tre anni essi non potranno essere ufficiali compiti, ma esercitati nel primo anno nelle istruzioni pratiche ed istruiti nelle parti più essenziali delle scienze militari, questi ufficiali potranno, massime nell'Artiglieria, dopo un tale periodo di tempo, in caso di bisogno, disimpegnare il servizio di guerra, e compiere poi in tempo più riposato i due anni di scuola complementare, come già si praticò nel 1848 e 1849.

La Commissione, anzi preoccupata della mancanza d'ufficiali nei corpi di fanteria e di cavalleria avvenuta per identiche ragioni ed alla quale accenna il Ministro della Guerra nella sua relazione, ove non bastassero i provvedimenti presi o da prendersi per aumentare il numero degli ufficiali uscenti dagli istituti militari, esprime il voto, che un provvedimento in qualche parte analogo a questo, apra una via non troppo stentata e lunga al grado d'uffiziale a quei giovani istruiti ed animosi, cui un generoso sentimento spinge volontarii sotto le bandiere al momento in cui ferve la guerra. Trovandosi così, con una misura eccezionale, un compenso all'attuale deficienza d'allievi degli istituti militari, ed attirando nelle file dell'esercito e poi

(1) Su 140 uffiziali subalterni presenti nell'Artiglieria 66 provenivano dalla classe dei sott'uffiziali; e su 44 subalterni dell'intero Corpo del Genio 26 provenivano dall'istessa categoria.

(30-A)

nel corpo d'ufficiali l'elemento giovane ed istruito che sta per difettare.

La vostra Commissione ha quindi l'onore di proporvi l'approvazione in massima del progetto di legge. Se non che la redazione dell'articolo unico proposto dal Ministro, dando alla legge un carattere di stabilità che non s'accorda col pensiero del Governo espresso nella sua relazione, nè con quello della Commissione, essa vi propone di modificarne la redazione in modo, che chiaramente emerga il carattere provvisorio ed eccezionale di questa legge.

Prevedendo poi il caso in cui questa categoria d'ufficiali possa essere chiamata a prestare servizio nei corpi, prima che abbia ultimato l'intero corso complementare, la Commissione fu pure d'avviso, che gl'ingegneri laureati debbano essere di preferenza destinati al Corpo del Genio, avendo essi di già attinto nel corso dei loro studi universitari una parte di quelle cognizioni, che possono essere di preferenza immediatamente utilizzate in quest'arma. Ed ha quindi inserito nel progetto di legge un'espressa riserva in questo senso.

Certo la Commissione non si dissimula gl'inconvenienti della legge di cui vi propone l'accettazione, ed ai quali ha pur accennato il Ministro della Guerra nella sua relazione; ma essa fu pure concorde col Ministro nel credere questo provvedimento il migliore, che seguir si potesse nelle attuali eccezionali circostanze. La Commissione poi, ancorchè non ignori che la grave questione del nuovo ordinamento degl'istituti militari si sta alacramente studiando, si crede in dovere di esprimere un voto per il sollecito ordinamento di questi istituti in modo da soddisfare al sentito bisogno del nostro esercito, e nutre fiducia che questo provvedimento, unito ad un migliore ordinamento dei quadri di questi corpi, permetterà in avvenire che il passaggio dal piede di pace al piede di guerra possa effettuarsi coi soli mezzi forniti dalle leggi in vigore, evitando così delle leggi eccezionali simili a quella che vi propone di sancire, spinta da un'imprescindibile necessità.

E. CUGIA *relatore*

Articolo unico.

In tempo di guerra le vacanze avvenute nei sottotenenti d'Artiglieria e del Genio, che non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno del corso di matematica in una delle Università dello Stato, purché sia gli uni che gli altri soddisfacciano a quelle condizioni che verranno determinate con Regio Decreto.

Articolo unico.

De Durante il corso della presente guerra, e finché gli istituti d'educazione militare non somministreranno il numero sufficiente d'ufficiali d'Artiglieria, e del Genio, le vacanze avvenute nei sottotenenti di questi corpi, che non sono riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato.

Gli ingegneri laureati saranno di preferenza destinati al corpo del Genio.

Si gli uni che gli altri dovranno soddisfare a quelle condizioni che saranno determinate da Decreto Reale.

*I per quanto il  
compendio la  
esigenze del servizio*

*Il Potranno pure essere ammessi come sottotenenti negli anzidetti corpi i militari di qualunque arma che soddisfacciano agli esami sulle materie prescritte nel terzo anno di matematica nelle Università dello Stato, e quindi le norme da stabilirsi per apposito regolamento.*

*Approvato nella tornata del 12. gennaio 1896.*

*Pellati*